

**MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI  
PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE  
ART. 9 D.L. N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009  
(DECRETO ANTICRISI)**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i responsabili di servizio devono:

1. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
2. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
3. il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;
4. nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi al fine di procedere alla liquidazione della fattura, il responsabile deve darne comunicazione scritta al fornitore al fine di interrompere i termini di pagamento;
5. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa (determine/fatture regolarmente vistate), al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento (8 giorni prima della scadenza), tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento e comunque non oltre il giorno antecedente la data di scadenza del pagamento;

Si rammentano inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (a carico di ogni responsabile);
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad €.10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad €.10.000,00 verso gli agenti della riscossione (a carico del servizio finanziario);
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici (a carico del servizio finanziario);
- obbligo del rispetto degli art. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e del D.L. n.187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217/2010(art. 6 e 7) di tema di tracciabilità dei flussi finanziari (a carico di ogni responsabile);

Si ricorda infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.